




# MODELLO 730/2021



# NOVITA'

**Dott. Pino Sulcanese**



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA  
**CONFEDERAZIONE AUTONOMA**  
**SINDACATI ITALIANI**

# INTRODUZIONE

Con il comunicato stampa n. **49 del 13/03/2021** il MEF ha differito dal **30 aprile** al **10 maggio** la disponibilità del modello **730 precompilato 2021**, che L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione **Online** per i **redditi 2020**.

Le dichiarazioni **precompilate**, come già per lo scorso anno, ospitano oramai molteplici **oneri detraibili/deducibili “precaricati”** dal Fisco, quali: le **spese per la frequenza degli asili nido, le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, gli interessi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e quelli per la previdenza complementare, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, le spese pagate con bonifico tracciabile per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico e per bonus mobili, le spese per interventi di sistemazione a verde, le spese sanitarie, la quota detraibile del “Bonus vacanze”**.

Ma ospitano anche i dati contenuti nella **Certificazione Unica**, alcune informazioni provenienti dalla **dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**, altri dati presenti nell'**Anagrafe tributaria**.

Le principali fonti utilizzate per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

**I dati che l'Agenzia riterrà incerti, come di consueto, saranno relegati nel foglio informativo che correde la precompilata.**

In un caso o nell'altro, comunque, il contribuente potrà modificare, cancellare o inserire ex novo tutto ciò che occorre. In tutto questo, come sempre, ci viene in aiuto l'**apposita funzione del software da noi utilizzato**, che permette il **raffronto** tra i dati presenti nella precompilata e quelli del modello che abbiamo predisposto, **evidenziandone le differenze.**

# NOVITA' 730/2021

## PROMEMORIA

### 👉 MODELLO 730 ESTESO ALLA DICHIARAZIONE DEL DEFUNTO PRESENTATA DAGLI EREDI

La novità, già prevista nel **730/2020**, apre agli **eredi** la **possibilità** di **utilizzare** tale modello anche per presentare la dichiarazione delle **persone decedute**. In precedenza, infatti, l'utilizzo del modello 730 era sempre stato escluso, rendendo necessaria la presentazione del modello REDDITI PF.

👉 **Utilizzo se: DECESSO** avvenuto nel **2020** o entro il **30/09/2021** e se deceduto ha i **requisiti** per presentare questo modello.

☛ **Presentato solo a:**

- **CAF** dipendenti;
- **Professionista** abilitato;
- **Trasmissione telematica** diretta a Agenzia entrate.

○ **NO Sostituto imposta** deceduto o erede.

📌 Dichiarazione **equiparata** a lavoratori dipendenti senza sostituto.

**PROCEDURA:**

- **Erede compila 2 modelli 730;**

- indica in **entrambi** codice fiscale **contribuente e erede**;

## PRIMO MODELLO:

- barra casella **“Dichiarante”**;
- indica lettera **“A”** in casella **“730 senza sostituto”** in Frontespizio;
- barra casella **“Deceduto”**;
- barra casella **“Mod. 730 dipendenti senza sostituto”** in sezione Dati sostituto che effettuerà conguaglio;
- riporta **dati anagrafici e redditi del contribuente deceduto**.

<b>CONTRIBUENTE</b>		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)			CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
		730 integrativo	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A
GIORNO	MESE	ANNO			<input type="checkbox"/>
<b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO</b> <i>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</i>					
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE	
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE
					MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>

## SECONDO MODELLO:

- barra casella “Rappresentante o Tutore o Erede”;
- compila soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso rigo “Telefono e posta elettronica”, con i dati dell’erede;
- non compila campo “Data della variazione”;
- non barra casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

<b>CONTRIBUENTE</b>		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE <input checked="" type="checkbox"/>	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri			CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	
		730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)		TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A
GIORNO MESE ANNO						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

 **NO** dichiarazione congiunta e **NO** cumulo redditi deceduto/erede.

 In **entrambi** i modelli sottoscrizione **erede**.

## VERSAMENTI A SALDO:

☞ contribuente deceduto **entro 28/02/2021:**

➤ termine ordinario **30/06/2021** o **30/07/2021** con maggiorazione 0,4%.

☞ contribuente deceduto **dal 01/03/2021:**

➤ entro il **30/12/2021** (proroga 6 mesi [art. 65 DPR 600/73](#)).

 Ricordo che il [D.L. 124/2019, art.3](#) , c. 2, ha modificato la **modalità di presentazione** del modello **F24**, contenete crediti in compensazione, anche per i **non titolari di P.Iva**; è previsto quindi:

• l'obbligo di **presentazione** del modello **F24 telematico** (Entratel o Fisconline) contenete crediti da utilizzare in **compensazione** di [qualsiasi importo](#) in **modalità orizzontale** (tra tributi diversi).

## 👉 FAMILIARI A CARICO

A decorrere **dall'1.1.2019**, il **limite di reddito** complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall'**art. 12, co. 2 del TUIR** per essere considerati **familiari fiscalmente a carico**, viene **incrementato** da 2.840,51 a **4.000,00 euro** in relazione ai soli **figli di età non superiore a 24 anni**.

<b>CONTRIBUENTE</b>	DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUG
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri ( )	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		

Codice 1: contribuente reddito max € 2.840,51

Codice 2: figli età max **24 anni**-reddito max € **4.000**

## 👉 ADDIZIONALE REGIONALE

Nella sezione del domicilio fiscale è stato introdotto il **codice "3"** nella casella "**Casi particolari addizionale regionale**", che permette un'**aliquota agevolata del 1,23%** (anni 2019-2020) per i soggetti:

- di età inferiore ai 45 anni;
- che hanno trasferito la residenza in un Comune della Liguria nel 2018;
- che provengono da fuori Regione (italiani o comunitari).

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE (Comune della Liguria)	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	<b>3</b>

# NOVITA'

## QUADRO "B"

👉 L'art. 3-quinquies del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, risolve l'annoso problema delle imposte sui redditi dovute sui canoni di locazione abitativa maturati ma non riscossi per effetto della morosità del conduttore.

📌 modificato art. 26 TUIR come di seguito specificato:

👉 i redditi derivanti da contratti di **locazione** di immobili ad **uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020** non concorrono a formare il reddito se la mancata percezione è "*comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento*".

○ per i precedenti (contratti stipulati entro il 31 dicembre 2019) è **necessario** attendere il provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”, cioè il **decreto del giudice**.

📌 Di conseguenza, a **Colonna 7 – “Casi particolari”** il **codice “4”** può essere utilizzato anche nel caso in cui:

- l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione a partire **dal 1° gennaio 2020**;
- **non sono stati percepiti**, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** è stata effettuata l’**ingiunzione di pagamento** oppure l’**intimazione di sfratto** per morosità.

#### QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

##### SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE stesso immobile figo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
			GIORNI	4 %								
B1	,00					4	<input type="checkbox"/>					

 **L'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti è soggetta a tassazione separata ai sensi dell'art. 21TUIR**

☞ **secondo le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo in annualità precedenti (articolo 17, comma 1, lettera n-bis TUIR).**

 **permane la disposizione che prevede:**

☞ **per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità (in buona sostanza per i contratti fino al 31/12/2019) è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.**

## 👉 CEDOLARE SECCA

👉 Regime **esteso** a **locazione immobili** di categoria **C1**(negozi e botteghe) e relative **pertinenze** locate congiuntamente.

👉 Aliquota **21%**.

### CONDIZIONI:

- superficie **max 600 mq** (con esclusione delle pertinenze);
- contratti locazione stipulati nel **2019**;

○ **NO** a contratti stipulati nel **2019** se al **15/10/2018** presenza di contratto non scaduto tra **medesimi** soggetti e per **stesso** immobile.

👉 **SI** se nel 2019 **scadenza naturale** del contratto e **stipula** nuovo contratto.

# NOVITA'

## Come precisato dalle istruzioni al modello dichiarativo:

- ☞ per i contratti stipulati o prorogati nel 2019
  - ☞ che rispettavano gli altri requisiti previsti dalla normativa in esame
  - ☞ l'opzione per la cedolare secca può essere effettuata anche negli anni successivi (cfr. risposta ad interpello n. 388/E del 23/09/2020).
- 📌 L'art. 1, comma 6, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha **modificato a regime** la percentuale dell'aliquota agevolata, **fissandola al 10 per cento** per i contratti a canone concordato **dal 1° gennaio 2020**.

## QUADRO “C”

**Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente (CUNEO FISCALE DL 5.2.2020 n. 3 - G.U. 5.2.2020 n. 29):**

👉 dal **1° luglio 2020** ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo **fino a 28.000** euro spetta il **nuovo trattamento integrativo**, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo **da 28.000 a 40.000** euro spetta **un’ulteriore detrazione** il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus IRPEF (c.d. “bonus Renzi”).

### ➤ **trattamento integrativo:**

☞ **600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021;**

☞ **reddito complessivo max euro 28.000;**

☞ **determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020**

➡ **spetta se: l'imposta lorda**, determinata su redditi da **lavoro dipendente e assimilati**, è di **ammontare superiore alle detrazioni** da lavoro loro spettanti.

<b>Reddito</b>	<b>Trattamento integrativo II semestre 2020</b>	<b>Trattamento integrativo 2021</b>
Fino a 8.174 €	Non spetta*	Non spetta
Oltre 8.174 e fino a 28.000 €	600 €	1.200 €
* Salvo deroga speciale per emergenza epidemiologica COVID-2019		

➤ **Ulteriore detrazione fiscale:**

- ➡ **prestazioni rese tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;**
- ➡ **reddito complessivo > 28.000 euro e max 40.000 euro;**
- ➡ **determinata in rapporto al numero di giorni lavorativi;**

- **decrescente all'aumentare del reddito complessivo;**
- **azzerata se reddito complessivo = 40.000 euro.**

<b>Reddito</b>	<b>Importo "Ulteriore detrazione fiscale" II ^ semestre 2020</b>
Da 28.000 a 35.000 €	$480 + [120 \times (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 35.000 fino a 40.000 €	$480 \times (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$

<b>Reddito</b>	<b>Importo "Ulteriore detrazione fiscale" 2021</b>
Da 28.000 a 35.000 €	$960 + \frac{240}{\blacksquare} \times (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 35.000 e fino a 40.000 €	$960 \times (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$

## Novità (emergenza Coronavirus)

L'art. 128 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) introduce un'importante **deroga** a favore degli **incapienti**, a titolo di beneficio durante la situazione di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del Coronavirus. Nel dettaglio, **per l'anno 2020**, sia il **vecchio bonus IRPEF** (fino al 30 giugno 2020) che il **nuovo trattamento integrativo** (dal 1° luglio 2020) **spettano** ai c.d. **incapienti**, se l'imposta lorda determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato), al netto delle detrazioni di lavoro dipendente, non risulta positiva per effetto delle **misure a sostegno dei lavoratori** connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, introdotte con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), quindi:

👉 **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e congedo parentale Covid-19.**

## **ATTENZIONE**

**Entrambe** le misure sono **riconosciute** in via automatica dal datore di lavoro **in busta paga** al lavoratore.

☛ Nel **modello 730**, tuttavia, chi presta l'assistenza fiscale **deve ricalcolare** l'ammontare del **trattamento integrativo** o dell'**ulteriore detrazione** tenendo conto di tutti i **redditi dichiarati** e deve indicarlo nel prospetto di liquidazione, **modello 730-3**:

➤ se il datore di lavoro **non ha erogato** in tutto o in parte le due **agevolazioni**: chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'**ammontare spettante** nel modello **730/2021**;

➤ se dal predetto calcolo le **agevolazioni** risultano **non spettanti**, anche in parte, l'ammontare **erroneamente riconosciuto** dal datore di lavoro viene **recuperato con la dichiarazione**.

## COME COMPILARE IL QUADRO “C”:

### RIGO “C5”

☛ **due nuove colonne funzionali alla corretta determinazione del bonus IRPEF spettante per ciascun semestre 2020.**

Nel dettaglio, il contribuente deve riportare:

- **colonna 3 (I semestre): numero giorni primo semestre (1° gennaio – 30 giugno 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente il cui **reddito** è stato **riportato** in questa sezione (181 per l'intero semestre). Il dato è ricavabile dal **punto 13** della **C.U.**;**

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)	1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE	3	I SEMESTRE	4	II SEMESTRE

- **colonna 4 (II semestre): numero giorni secondo semestre (1° luglio – 31 dicembre 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente il cui **reddito** è stato **riportato** in questa sezione (184 per l'intero semestre). Il dato è ricavabile dal **punto 14** della **C.U.****

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)	1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE	3	I SEMESTRE	4	II SEMESTRE

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	.00	3	.00	.00	.00	7	.00	.00

Riportare il codice indicato nel **punto 391 della Certificazione Unica 2021**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice "1"**, se il datore di lavoro ha **riconosciuto** il bonus IRPEF e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo caso, nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (**punto 392 della Certificazione Unica 2021**);
- il **codice "2"**, se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il bonus IRPEF ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso **non va compilata** la colonna 2 del rigo C14.  
Se il lavoratore dipendente (ad esempio, colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) **non è in possesso della Certificazione Unica**, perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella **colonna 1** deve riportare il **codice "2"**;

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	.00	3	.00	.00	.00	7	.00	.00

Riportare l'importo del **bonus erogato** dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392 della Certificazione Unica 2021**. In nessun caso deve essere riportato nel modello 730 l'importo del bonus riconosciuto, ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**;

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE																	
C14	CODICE	2	BONUS EROGATO	CODICE	4	TRATTAMENTO EROGATO	5	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	7	8	LAVORO DIPENDENTE	9	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE	
	1		.00	3		.00		.00		.00		7			.00		.00

Riportare il **codice** indicato nel **punto 400 della Certificazione Unica 2021**.

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice "1"**, se il datore di lavoro ha **riconosciuto** il trattamento integrativo e lo ha erogato in tutto o in parte. In questo caso, nella colonna 4 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (**punto 401 della Certificazione Unica 2021**);
- il **codice "2"**, se il datore di lavoro **non ha riconosciuto** il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso **non va compilata** la colonna 4 del rigo C14;

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE																	
C14	CODICE	2	BONUS EROGATO	CODICE	4	TRATTAMENTO EROGATO	5	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	7	3	LAVORO DIPENDENTE	8	9	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1		.00	3		.00		.00		.00	7			.00			.00

Riportare l'importo del **trattamento integrativo** erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 401 della Certificazione Unica 2021**. In nessun caso deve essere riportato nel modello dichiarativo l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato indicato dal **punto 402 della Certificazione Unica**;

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	<sup>2</sup> BONUS EROGATO	CODICE	<sup>4</sup> TRATTAMENTO EROGATO	<sup>5</sup> ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	<sup>6</sup> ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	<sup>8</sup> LAVORO DIPENDENTE	<sup>9</sup> RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	<sup>1</sup>	.00	<sup>3</sup>	.00	.00	.00	<sup>7</sup>	.00	.00

Riportare l'importo indicato nel **punto 463 della Certificazione Unica**, se nel **punto 462** è indicato il **codice "1"**. Se si fruisce in dichiarazione dell'**agevolazione** prevista per i **docenti e ricercatori** (se il sostituto non ha previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile), **riportare l'ammontare** indicato nelle **annotazioni** alla **Certificazione Unica** con il **codice BC** per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla **Certificazione Unica** non sono presenti tali informazioni, **riportare la quota di reddito di lavoro dipendente** che non è stata indicata in dichiarazione (nei righi da C1 a C3);

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	.00	3	.00	.00	.00	7	.00	.00

Riportare l'importo indicato nel **punto 463 della Certificazione Unica** se nel **punto 462** è indicato il **codice "5" o '9' o '10' o '11**. Se si fruisce in dichiarazione dell'**agevolazione** prevista per gli **impatriati**, **riportare l'ammontare** indicato nelle **annotazioni alla Certificazione Unica** con il **codice BD o CQ o CR o CS**. Se nelle annotazioni alla **Certificazione Unica** non sono presenti tali informazioni **riportare la quota di reddito da lavoro dipendente** che non è stata indicata in dichiarazione (nei rigi da C1 a C3);

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	1 CODICE	2 BONUS EROGATO	3 CODICE	4 TRATTAMENTO EROGATO	5 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6 ESENZIONE IMPATRIATI	7 FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8 LAVORO DIPENDENTE	9 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
		,00		,00	,00	,00		,00	,00

Barrare la nuova casella se è barrata la casella del punto 478 della **Certificazione Unica 2021**, poiché nel corso del **2020** si è fruito delle **misure di sostegno al lavoro** previste dal D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero:

- l'indennità di cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario (art. 19);
- l'indennità di cassa integrazione ordinaria per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovavano già in CIGS (art. 20);
- l'assegno ordinario per i datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21);
- l'indennità di cassa integrazione in deroga (art. 22);
- l'indennità per congedo parentale Covid-19 per il settore privato, ivi inclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 23);
- l'indennità per congedo parentale COVID-19 per il settore pubblico (art. 25);

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	2 BONUS EROGATO	CODICE	4 TRATTAMENTO EROGATO	5 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6 ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8 LAVORO DIPENDENTE	9 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	,00	3	,00	,00	,00	7	,00	,00

Riportare l'importo del solo reddito da lavoro dipendente **effettivamente percepito** nel corso del **2020**, indicato nel **punto 479** della **Certificazione Unica**;

# RIGO "C14"

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE									
C14	CODICE	BONUS EROGATO	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	LAVORO DIPENDENTE	RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	.00	3	.00	.00	.00	7	.00	.00

Riportare l'importo della **retribuzione contrattuale** e degli **altri redditi assimilati** che sarebbero **spettati in assenza dell'emergenza Covid-19**, indicato nel **punto 480** della **Certificazione Unica**.

## **In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:**

- nella **colonna 1** va riportato il **codice 1** se in **almeno in uno** dei modelli di Certificazione Unica è indicato il **codice 1 nel punto 391**.  
Nella **colonna 1** va invece indicato il **codice 2** se in **tutti i modelli** di Certificazione Unica è indicato il **codice 2 nel punto 391**;
- nella **colonna 2** va riportata la **somma** degli importi indicati nel **punto 392** dei **modelli** di Certificazione Unica **non conguagliati**;
- nella **colonna 3** va riportato il **codice 1** se in **almeno in uno** dei **modelli** di Certificazione Unica è indicato il **codice 1 nel punto 400**.  
Nella **colonna 1** va invece indicato il **codice 2** se in **tutti i modelli** di Certificazione Unica è indicato il **codice 2 nel punto 400**;
- nella **colonna 4** va riportata la **somma degli importi** indicati nel **punto 401** dei **modelli** di Certificazione Unica **non conguagliati**;
- nella **colonna 5** va riportata la **somma degli importi** indicati nel **punto 463** della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato il **codice '1'**;
- nella **colonna 6** va riportata la **somma degli importi** indicati nel **punto 463** della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato il **codice '5' o '9' o '10' o '11'**;
- la **colonna 7** va **barrata** se in **almeno in uno** dei **modelli** di Certificazione Unica è **barrata** la casella del **punto 478**. La casella **non va barrata** se in **tutti i modelli** di Certificazione Unica **non è barrata** la casella del **punto 478**;
- nella **colonna 8** va riportata la **somma degli importi** indicati nel **punto 479** della Certificazione Unica;
- nella **colonna 9** va riportata la **somma degli importi** indicati nel **punto 480** della Certificazione Unica.

**In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica:**

nelle **colonne da 1 a 9** vanno riportati **esclusivamente** i dati indicati nella Certificazione **rilasciata dal sostituto** che ha **effettuato il conguaglio** (punti 391, 392, 400, 401, 463, 478, 479 e 480).

### **Attenzione**

Nelle **colonne 5, 6, 8 e 9** vanno riportati **esclusivamente** i dati indicati nella Certificazione **rilasciata dal sostituto d'imposta** che ha **effettuato il conguaglio**.

**In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica:**

per la compilazione delle **colonne da 1 a 9** vanno **seguite le istruzioni sopra fornite** per i **modelli** di Certificazione Unica **non conguagliati**, tenendo presente che la **Certificazione Unica** rilasciata dal **sostituto che ha effettuato il conguaglio** **sostituisce** i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

## Nuova casella “Codice Stato estero”:

👉 **contribuenti** con agevolazione in dichiarazione per:

- **impatriati, docenti e ricercatori**
- che vengono a **svolgere** la loro **attività in Italia**
- sono **tenuti** quest’anno a **indicare** il **codice** dello **Stato** in cui **erano residenti prima** di trasferirsi in Italia
- tramite l’apposita **casella** nella **sezione I** del **quadro C**.

<b>QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati</b>	
<b>SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Casi particolari
	<b>Codice Stato estero</b>

## 👉 IMPATRIATI


Contribuenti con residenza **trasferita** in Italia dal **30/04/2019**:

- redditi da lavoro **dipendente** e **assimilati** partecipazione al reddito per il **30% (codice CQ in C.U.)**;
- se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia partecipazione al reddito per il **10% (codice CR in C.U.)**;
- redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti da **sportivi professionisti** partecipazione al reddito per il **50% (codice CS in C.U.)**, a **condizione**:
  - effettuazione versamento **contributo 0,5%** della base imponibile con **modalità** individuate da apposito DPCM.

Con la circolare n. 33/E/2020 è stato chiarito, tuttavia, che gli sportivi professionisti non possono beneficiare del regime agevolato finché non sarà emanato il D.P.C.M. attuativo.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 13-ter del D.L. n. 124/2019, convertito, il regime degli impatriati, come modificato dal D.L. n. 34/2020 si applica:

- dal **periodo d'imposta 2019**: per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal **30 aprile 2019 al 2 luglio 2019**;
- dal **periodo d'imposta 2020**, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal **3 luglio 2019** (cfr. circolare AdE n. 33/E/2020).

 **BENEFICI** riconosciuti direttamente da “datore lavoro”. In caso contrario il contribuente può usufruirne direttamente in **Quadro C** (Righi da C1 a C3) indicando il reddito già in **misura ridotta**. In tal caso compilare casella “**Casi particolari**” con:

- codice **6** per impatriati reddito al **30%**;
- codice **8** per impatriati reddito al **10%**;
- codice **9** per impatriati reddito al **50%**.

## QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi particolari



## 👉 DETRAZIONE COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

👉 Personale **Forze polizia** e **Forze armate** con reddito complessivo di **lavoro dipendente** non superiore in ciascun anno precedente a **euro 28.000**:

➤ riconosciuta **riduzione da IRPEF e Addizionali**:

➤ su **trattamento economico accessorio**, comprese indennità di natura fissa e continuativa (**punto 383** della Certificazione Unica 2021, già ricompreso nei punti 1 e 2).

📌 Nel caso in cui il sostituto **non abbia riconosciuto** tale detrazione al percipiente, il contribuente può **fruirne in dichiarazione** se nelle **annotazioni** alla Certificazione Unica 2021 è presente il **codice BO**.

### SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

	<sup>1</sup> FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	<sup>2</sup> NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	<sup>3</sup> FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
<b>C15</b>	Punto 384 CU (max euro 582,50),00	Punto 385 CU ,00	Punto 516 CU ,00

# NOVITÀ

Il **DPCM del 23 dicembre 2020** (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2021) prevede che:

👉 nel **periodo** compreso tra il **01/01/2020** e il **31/12/2020** l'**imposta lorda** determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa, è **ridotta** per ciascun beneficiario dell'**importo massimo di 582,50 euro**;

👉 il **sostituto di imposta** applica la **riduzione** di imposta in **un'unica soluzione**, anche in sede di conguaglio fiscale;

📌 La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con DPCM ([art. 45, comma 2, del DL 29 maggio 2017, n. 95](#)), pertanto il riconoscimento dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del DPCM previsto per l'anno d'imposta 2020.


## REDDITI PRODOTTI DAI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

👉 l'art. 188-bis TUIR (nella versione attuale) prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2018, **tutti i redditi**, diversi da quelli d'impresa, prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di **Campione d'Italia** concorrono a formare il **reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento**, con un **abbattimento minimo di 26.000 euro**;

👉 la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha previsto la **riduzione del 50 per cento**, per **cinque periodi d'imposta**, delle imposte sui redditi diversi da quelli d'impresa, per le persone fisiche residenti a **Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019**;

👉 l'art. 129-bis del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"):

- **elimina il limite temporale del 20 ottobre 2019** (quindi anche se residenti successivamente);
- **aumenta da cinque a dieci il numero dei periodi d'imposta con detassazione al 50 per cento.**

 In presenza di una C.U. 2021 che **certifichi redditi** prodotti dai **residenti a Campione d'Italia** e redditi per cui non è possibile fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre **compilare distinti righi**:

➤ CU 2021 compilato il **punto 761**:

<b>QUADRO C - Redditi di lavoro</b>			
<b>SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>			
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)
	2	1	IMPORTO PUNTO 761 ,00
			4 ALTRI DATI

➤ CU 2021 compilato il **punto 762**:


<b>QUADRO C - Redditi di lavoro</b>			
<b>SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>			
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)
	2	2	IMPORTO PUNTO 762 ,00
			4 ALTRI DATI



QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente			
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	,00
			4 ALTRI DATI <input type="checkbox"/> 5

👉 Nel **punto 765** della **C.U. 2021** va **indicato** l'ammontare degli **altri redditi assimilati** prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di **Campione d'Italia**. Tale **importo** deve essere considerato al **lordo dell'abbattimento effettuato**;

👉 Nel **punto 766** della **C.U. 2021** va **indicato** l'ammontare dei **redditi derivanti dagli assegni periodici** percepiti prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di **Campione d'Italia**. Tale **importo** deve essere considerato al **lordo dell'abbattimento effettuato**.

 Il codice “5” non deve essere indicato in **colonna 4** in caso di compilazione dei punti da 771 a 773 nella C.U. 2021.

 Le colonne da 1 a 3 andranno compilate come segue:

➤ CU 2021 compilato il **punto 771**:


QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente			
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)
	2	1	IMPORTO PUNTO 771 ,00
			4 ALTRI DATI

➤ CU 2021 compilato il **punto 772**:

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente			
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)
	2	2	IMPORTO PUNTO 772 ,00
			4 ALTRI DATI

➤ CU 2021 compilato il **punto 773**:

<b>QUADRO C - Redditi di lavoro</b>				
<b>SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>				
<b>C1</b>	<b>1</b> TIPO	<b>2</b> INDETERMINATO/ DETERMINATO	<b>3</b> REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)  IMPORTO PUNTO 773  <b>,00</b>	<b>4</b> ALTRI DATI
	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

 Nelle **annotazioni** della **C.U. 2021 (cod. CA)** sono riportati gli importi delle agevolazioni riconosciute rispettivamente:

- sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato;
- sui redditi da pensione;
- sui redditi da pensione percepiti dagli orfani;
- sugli altri redditi assimilati e sugli assegni periodici corrisposti dal coniuge.

## 👉 QUADRO L - Ulteriori dati

### Redditi prodotti a Campione d'Italia

👉 Per **godere** della nuova **agevolazione**, il contribuente **compilerà** il modello 730/2021 nel **modo usuale** e **successivamente** indicherà nel **quadro L** l'ammontare dei soli **redditi prodotti** in **euro** e in **franchi svizzeri**, **già indicati** nei rispettivi quadri **A, B, e D**, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

📌 Inserito nuovo rigo "L2" denominato "Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia".

#### QUADRO L - Ulteriori dati

		CODICE	IMPORTO
L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	1	2
			,00
L2	REDDITI PRODOTTI IN FRANCHI SVIZZERI CAMPIONE D'ITALIA	1	2
			,00

## ➤ **Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d'Italia**

- **Colonna 1 (Codice):** indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro:
  - '1' redditi dominicali;
  - '2' redditi agrari;
  - '3' redditi da fabbricati;
  - '6' redditi diversi di cui al quadro D.
  
- **Colonna 2 (Importo):** indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

## ➤ **Rigo L2 - Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d'Italia**

- **Colonna 1 (Codice):** indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri:
  - '1' redditi dominicali;
  - '2' redditi agrari;
  - '3' redditi da fabbricati;
  - '4' redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (**punto 12 C. U. 2021**);
  - '5' redditi diversi di cui al quadro D.
  
- **Colonna 2 (Importo):** indicare l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

## QUADRO “E”

👉 La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto disposizioni che limitano le detrazioni spettanti se il reddito supera una “determinata soglia” e se il pagamento non avviene con strumenti “tracciabili”.

Reddito complessivo	Detrazione spettante (in percentuale)
Fino a 120.000,00 euro	Intera detrazione
Da 120.001,00 a 240.000,00 euro	$(240.000,00 - \text{Reddito complessivo}) / 120.000,00 \times 100$
Da 240.001,00 euro	Nessuna detrazione

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

- al **netto** di **abitazione principale** e **pertinenze** (art. 10 co. 3-bis del TUIR).
- **SI** reddito **regime forfetario** e da **cedolare secca**.

## ONERI PARAMETRATI AL REDDITO COMPLESSIVO:

Rientrano tra le **spese parametrate** al reddito complessivo quelle previste dall'**art. 15 del TUIR** (che non sono **specificatamente escluse**) che consentono di fruire della detrazione IRPEF nella misura del **19%** (la maggior parte), del **26%** o della **detrazione forfetaria**.

Tipologie di oneri	Normativa di riferimento	Detrazione
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale	Art. 15 co. 1 lett. b-bis) del TUIR <sup>●</sup>	19%
Spese veterinarie	Art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR	19%
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato	Art. 15 co. 1 lett. c-ter) del TUIR	19%
Spese funebri	Art. 15 co. 1 lett. d) del TUIR	19%
Spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica	Art. 15 co. 1 lett. e) ed e-bis) del TUIR	19%

Tipologie di oneri	Normativa di riferimento	Detrazione
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)	Art. 15 co. 1 lett. e-ter) del TUIR	19%
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	Art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR	19%
Premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo	Art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR	19%
Oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico	Art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR	19%
Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico	Art. 15 co. 1 lett. h) del TUIR	19%
Valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico	Art. 15 co. 1 lett. h-bis) del TUIR	19%
Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo	Art. 15 co. 1 lett. i) del TUIR	19%
Erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche	Art. 15 co. 1 lett. i-ter) del TUIR	19%
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni	Art. 15 co. 1 lett. i-quinquies) del TUIR	19%

Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede"	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>sexies</i> ) del TUIR	19%
Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di <i>leasing</i>	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>sexies</i> .1) e i- <i>sexies</i> .2) del TUIR	19%
Spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") delle persone non autosufficienti	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>septies</i> ) del TUIR	19%
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>octies</i> ) del TUIR	19%
Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>decies</i> ) del TUIR	19%
Erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie	Art. 15 co. 1.1 del TUIR	26%
Spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti	Art. 15 co. 1- <i>quater</i> del TUIR	Detrazione forfetaria di 1.000,00 euro

# ONERI ESCLUSI DALLA PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO

☛ **parametrizzazione** riguarda solo detrazioni **art. 15 TUIR**.

☛ **ESCLUSE** quindi, ad esempio:

- detrazioni **carichi di famiglia** (art. 12 TUIR);
- detrazioni **canoni locazione** (art. 16 TUIR);
- detrazioni interventi **recupero patrimonio edilizio** (art. 16-bis TUIR).

☛ Tra oneri **art. 15 TUIR esclusi**:

- **interessi passivi** (prestiti e mutui agrari, mutui ipotecari acquisto abitazione principale, mutui ipotecari costruzione e ristrutturazione abitazione principale);
- **spese sanitarie** (c. 1, lett. c), art. 15 TUIR).

# ONERI DETRAIBILI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Ai sensi del [c. 679, art. 1, L. 160/2019](#) (Legge di Bilancio 2020) sono **soggetti** all'obbligo di tracciabilità tutti gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%, siano essi previsti dall'[art. 15](#) del TUIR o in [altre disposizioni normative](#) e **non** espressamente **esclusi** dal successivo [art. 1, c. 680](#).

Tipologia di onere detraibile	Norma di riferimento
Interessi pagati su prestiti o mutui agrari	Art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR
Interessi su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale	Art. 15 co. 1 lett. b) e co. 1-ter del TUIR

Tipologia di onere detraibile	Norma di riferimento
Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di <i>leasing</i>	Art. 15 co. 1 lett. i- <i>sexies</i> .1) e i- <i>sexies</i> .2) del TUIR
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale	Art. 15 co. 1 lett. b- <i>bis</i> ) del TUIR
Spese veterinarie	Art. 15 co. 1 lett. c- <i>bis</i> ) del TUIR
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato	Art. 15 co. 1 lett. c- <i>ter</i> ) del TUIR
Spese funebri	Art. 15 co. 1 lett. d) del TUIR

Spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica	Art. 15 co. 1 lett. e) ed e-bis) del TUIR
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)	Art. 15 co. 1 lett. e-ter) del TUIR
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza	Art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR
Premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo	Art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR
Oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico	Art. 15 co. 1 lett. g) del TUIR
Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale	Art. 15 co. 1 lett. h), i), i-ter) e i-quater) del TUIR
Valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico	Art. 15 co. 1 lett. h-bis) del TUIR
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni	Art. 15 co. 1 lett. i-quinquies) del TUIR
Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede"	Art. 15 co. 1 lett. i-sexies) del TUIR
Spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") delle persone non autosufficienti	Art. 15 co. 1 lett. i-septies) del TUIR

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado	Art. 15 co. 1 lett. <i>i-octies</i> ) del TUIR
Erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	Art. 15 co. 1 lett. <i>i-novies</i> ) del TUIR
Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	Art. 15 co. 1 lett. <i>i-decies</i> ) del TUIR
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	Art. 138 co. 14 della L. 23.12.2000 n. 388
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia"	Art. 1 della L. 18.2.99 n. 28
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	Art. 25 del DLgs. 29.6.96 n. 367
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare	Art. 2 co. <i>5-bis</i> ) del DLgs. 30.4.97 n. 184
Spese per asili nido	Art. 1 co. 335 della L. 266/2005
Spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani	Art. 16 co. 1- <i>quinquies</i> .1) del TUIR

Tipologia di onere detraibile	Norma di riferimento
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che dal periodo d'imposta 2018 e fino all'operatività del RUNTS	Art. 83 co. 5 del DLgs. 117/2017
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni <sup>●</sup> . La detrazione IRPEF nella misura del 19% spetta per le spese sostenute dall'1.1.2021.	Art. 15 co. 1 lett. <i>e-quater</i> ) del TUIR

# ONERI DETRAIBILI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

- acquisto di **medicinali**;
- acquisto di **dispositivi medici**;
- **prestazioni sanitarie** rese dalle **strutture pubbliche**;
- **prestazioni sanitarie** rese da **strutture private** accreditate al **SSN**.

## CHIARIMENTI:

**Nel caso di operazioni relative a familiari, l'Agenzia ritiene che:**

👉 al **coniuge titolare di un conto cointestato** è concesso **utilizzare** la propria carta di credito per pagare le **spese detraibili** riferite all'**altro coniuge** con obbligo di tracciabilità, **senza perdere** il diritto alla **detrazione** ([risposta ad interpello n. 431/E/2020](#));

👉 la **madre** che ha utilizzato il **bancomat intestato al figlio** per **pagare** una prestazione medica **erogata nei suoi confronti**, presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, **può detrarre** la spesa se **risulta l'intestataria della fattura** relativa alla visita medica eseguita ([risposta ad interpello n. 484/E/2020](#)).

📌 la circostanza che un **soggetto paghi o anticipi** una spesa per **conto altrui** attiene ai **rapporti interni fra le parti**, per cui la **detrazione spetta al contribuente** a cui è intestata la fattura anche se a pagare materialmente è un familiare.

## 🔴 OBBLIGHI DOCUMENTALI

👉 il contribuente può **dimostrare** l'utilizzo del mezzo di **pagamento "tracciabile"** con:

➤ ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;

➤ in **mancanza**, mediante l'**annotazione** (“*pagamento avvenuto con mezzi tracciati*” o contenuto analogo) in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, **da parte del percettore delle somme** che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (risposta ad interpello n. 431/E/2020 e Istruzioni al 730/2021 pag. 49).

 **non sono ammesse aggiunte manuali del contribuente.**

## **SPESE VETERINARIE**

Il c. 361 dell'art. 1 della L. 160/2019 stabilisce che, dall'**1.1.2020**, la detrazione del **19%** per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali (**art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR**) si applica fino all'importo **massimo di 500,00 euro** (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

## 👉 **MUTUO PRIMA CASA (art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR**

👉 la **detrazione** per gli interessi passivi e gli oneri accessori

👉 spetta per i mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare

👉 **da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso.**

👉 Nel caso di ristrutturazioni sull'immobile acquistato

➤ **la detrazione decorre dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, ma entro due anni dall'acquisto**

📌 L'emergenza COVID-19 e le conseguenze del lockdown (**dal 23 febbraio al 2 giugno 2020**) in molti casi ha impedito il rispetto del trasferimento della residenza nell'arco temporale richiesto dalla norma.

👉 Tale circostanza è stata considerata "causa di forza maggiore" idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione;

☞ se accaduta nel periodo in cui il contribuente doveva destinare l'abitazione a dimora principale (risoluzione n. 35/E/2002 e risposta ad interpello n. 485/E del 19 ottobre 2020).

▶ L'Agenzia delle entrate ha ritenuto **possibile** beneficiare della **detrazione** per gli interessi sul mutuo stipulato, se l'unità acquistata viene adibita a dimora abituale entro un anno dal rogito al quale si **aggiunge** una **proroga** del termine per un **periodo** pari alla durata della **causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020)** ).

## E8 – E10 – Altre spese

### 👉 Premi polizze anti calamità detraibili al 90 per cento:


👉 L'art. 119, c. 4 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) stabilisce che la **detrazione** di cui all'art. 15, c. 1, lett. f-bis) del TUIR spetti nella **misura potenziata del 90%** (in luogo del 19% ordinario):

- per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di eventi calamitosi**;
- **stipulate contestualmente** alla **cessione** ad un'impresa di assicurazione del **credito d'imposta** sul sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione “maggiorata” del 110% (Superbonus);
- per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**.

➤ applicata alle **unità locali abitative**, incluse le seconde case (la categoria catastale è quindi la “**A**”, esclusi gli edifici di tipo A10).

○ sono escluse le coperture **stipulate successivamente** alla cessione del credito;

○ **non è possibile fruire** dell’agevolazione per gli **edifici** ubicati nella **zona sismica 4** di cui all’[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003](#), pubblicata nel supplemento ordinario alla [Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8/05/2003](#).

 L’importo deve **comprendere** le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (**punti da 341 a 352**) della **C.U. 2021** con il **codice onere ’81’**.

			CODICE SPESA	
0	<b>E8</b>	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	<b>81</b>
				,00
0	<b>E9</b>	ALTRE SPESE		
				,00
0	<b>E10</b>	ALTRE SPESE		
				,00


Data stipula leasing      Numero anni      Importo canone di leasing      Prezzo di riscatto

## 👉 Erogazioni liberali COVID-19

👉 L'art. 66 del D.L. n.18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") prevede, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, la possibilità di **detrarre dall'imposta lorda il 30%** , per un importo **massimo di 30.000 euro**:


- delle **erogazioni liberali** in denaro e in natura;
- effettuate nel **2020**;
- a **favore di**: Stato, Regioni, Enti locali territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane), Enti o Istituzioni pubbliche, Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro
- per **sostenere interventi** di contenimento e gestione dell'**emergenza sanitaria**.

			CODICE SPESA		,00
0	E8	ALTRE SPESE	<i>vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</i>	72	,00
0	E9	ALTRE SPESE			,00
0	E10	ALTRE SPESE			,00
		Data stipula leasing	Numero anni	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto

 Per agevolare la raccolta dei fondi, come disposto dall'[art. 99 del D.L. 18/2020 \(Cura Italia\)](#), il Dipartimento di Protezione civile ha acceso **due diversi conti correnti “dedicati”** all'emergenza COVID-19 rispettivamente **finalizzati**:

☛ raccolta fondi per **acquisto** dispositivi protezione individuale (Dpi), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione (**IBAN: IT84Z0306905020100000066387**);

☛ **costituzione fondo** da destinare alle **famiglie** degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del COVID-19 (**IBAN: IT66J0306905020100000066432**).

 Secondo l'Agenzia Entrate, come previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche per questa tipologia, i **versamenti** devono essere **effettuati tramite**:

➤ **versamento bancario o postale**, oppure con **altri metodi “tracciati”** (ad esempio carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari) e **non in contanti**.

## DOCUMENTAZIONE:

➡ Se il **versamento** è stato eseguito sui **conti correnti accesi** dalla Protezione civile, **espressamente autorizzati** dall'[art.99](#) del [DL 18/2020](#), è sufficiente la **ricevuta del bonifico** o **l'estratto conto** della carta ([ris. 27 aprile 2020 n. 21](#)).

➡ Se le **erogazioni liberali** sono state **effettuate** per il tramite di **collettori intermediari**, di **piattaforme di crowdfunding**, nonché eseguite per il tramite degli **enti richiamati** dall'[art.27](#) della [L. 133/99](#) (ONLUS, organizzazioni internazionali, amministrazioni pubbliche, associazioni sindacali di categoria ovvero determinate fondazioni, associazioni, comitati ed enti) oltre alla **ricevuta del versamento** (bonifico o estratto conto della carta) o della **ricevuta attestante l'operazione effettuata** sulle piattaforme per la raccolta fondi, è necessario possedere:

- **l'attestazione** rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dai citati enti;
- dalla quale si possa **evincere** che la **donazione** è stata **versata** nei conti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.

## **Nel caso in cui:**

- i **versamenti** siano indirizzati a **conti correnti diversi** da quelli appositamente aperti dalla **Protezione civile**;
- oppure qualora dalle **ricevute** di versamento **non sia possibile** ricavare le **informazioni utili**, inerenti il **carattere di liberalità**, il **destinatario** dell'erogazione e la **finalità** della stessa (**finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**);
- per accedere alle agevolazioni è **necessario** avere:
  - la **ricevuta** del versamento effettuato;
  - che il Dipartimento di Protezione civile **attesti** con **specifiche ricevute** che quelle **erogazioni** sono **finalizzate** a sostenere le azioni di contenimento e gestione dell'**emergenza sanitaria** da COVID-19 ([ris. n. 21/E del 27 aprile 2020](#)).

## 👉 **Somme restituite al soggetto erogatore (E33)**

👉 L'art. 150 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio) semplifica la disciplina della restituzione dei redditi che abbiano già concorso a formare l'imponibile;

👉 aggiunto il nuovo comma 2-bis all'articolo 10 del TUIR:

*“le **somme** di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se **assoggettate a ritenuta**, sono restituite al netto della ritenuta subita e **non costituiscono oneri deducibili**”.*

👉 Ai sensi dell'art. 150, c. 3, del D.L. 34/2020 la presente disposizione si applica alle **somme restituite** dal **01/01/2020**; sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del [DL n. 34/2020](#).

○ **Non è possibile** chiedere il **rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo **non dedotto** delle **somme restituite** al **netto** della ritenuta subita.

## 👉 **SUPERBONUS 110%**

- 👉 **spese** sostenute dal 01/07/2020 al 30/06/2022;
- 👉 **detrazione** nella misura del **110%** delle stesse;
- 👉 specifici interventi finalizzati a:
  - **efficienza energetica**
  - **consolidamento statico**
  - **riduzione del rischio sismico degli edifici**
- 👉 effettuati su **unità immobiliari residenziali**

### **Modalità operative in 730**

- ▶ **invariata** la struttura delle **sezioni interessate** del quadro E (**III A** e **IV**);
- ▶ **inserita** solamente una **casellina aggiuntiva** all'interno delle due sezioni;





## **BONUS VACANZE**

 **credito d'imposta Vacanze** istituito dal [D.L. n. 34/2020](#) (Decreto Rilancio);


 per bonus già **utilizzato** entro il **31/12/2020**

 detrazione **20%** dell'importo sostenuto.

 da **indicare** al **rigo E83** della **sezione VI** – Altre detrazioni d'imposta:

➤ con il nuovo **codice “3”**

➤ a **colonna 1**.


 va **utilizzato** il **codice “4”** per segnalare l'importo del **credito d'imposta Vacanze non spettante**, totalmente o parzialmente, che è stato **fruito** sotto forma di **sconto** per il **pagamento** del soggiorno (**80 %** dell'importo sostenuto).




## **RIGO E56 - COLONNINE PER RICARICA**

- spese sostenute dal **01/03/2019 al 2021** per acquisto e posa in opera **infrastrutture per ricarica** veicoli elettrici;
  - compresi **costi iniziali** per richiesta potenza addizionale **max 7 KW** e **opere** per realizzazione intervento;
  - **detrazione 50%** da imposta lorda;
  - **limite** spese detraibili **max euro 3.000**;
  - **10 quote annuali** di pari importo.
- ☞ infrastrutture con uno o più **punti ricarica** di potenza stabile;
- ☞ **non accessibili** al pubblico.

 Contribuente che sostiene spese deve **possedere** o **detenere** l'immobile o l'area in base a **titolo idoneo**.

 Detrazione **anche** su spese documentate a carico **contribuente** su **parti comuni** di edifici condominiali.

 **PAGAMENTI** con **mezzi tacciabili** (bonifico bancario o postale, carte di credito e prepagate, carte di debito, assegni bancari e circolari).

☞ Modalità **esclusa** per pagamenti con **modalità obbligate** verso la **Pubblica amministrazione**.

📌 Il contribuente deve **conservare** e **esibire** su richiesta la **documentazione probatoria** delle spese detratte (fatture, ricevute fiscali, ricevute pagamenti,... altro).

**NOVITA'** (art. 119, c. 8, del D.L. n. 34/2020)

☞ Per l'**acquisto e posa in opera** di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

☞ eseguite **congiuntamente** a uno degli **interventi c.d. trainanti** e individuati con i codici '30', '31', '32' e '33' della sezione III C;

☞ **spese sostenute dal 01/07/2020 al 30/06/2022;**

- ➡ l'aliquota della detrazione è aumentata al **110%**;
- ➡ la **detrazione** è ripartita in **5 quote** annuali;
- ➡ **4 quote** annuali, per le **spese** sostenute nel **2022**.

**SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%**

		CODICE		ANNO	IMPORTO		
		1	2	3			NUMERO
<b>E56</b>	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA					,00	
<b>E57</b>	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI						1

**Codice 1:** Pace contributiva

**Codice 2:** Colonnine ricarica

**Codice 3:** Colonnine ricarica  
Superbonus 110%

# 👉 CREDITO D'IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ ELETTRICA

- 👉 soggetti che **rottamano almeno due autovetture**;
- 👉 spetta **credito d'imposta**;
- 👉 importo **massimo di 750 euro**;
- 👉 **spese sostenute dal 01/08/2020 al 31/12/2020**;
- 👉 per **acquisto** di:
  - monopattini elettrici,
  - biciclette elettriche o muscolari;
  - abbonamenti al trasporto pubblico;
  - servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.


▶ **previsto il nuovo codice “5” nel rigo G15 del quadro G.**

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI									
	1		2		3		4		5
G15	Codice	Importo		Residuo 2019		Rata 2019		di cui compensato in F24	
	5	750	,00		,00		,00		,00

## 👉 SPESE UNIVERSITARIE

<b>AREA DISCIPLINARE</b>	<b>NORD</b>	<b>CENTRO</b>	<b><i>SUD E ISOLE</i></b>
<b><i>Medica</i></b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>
<b><i>Sanitaria</i></b>	<b>2.600</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>
<b><i>Scientifico- Tecnologica</i></b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>1.600</b>
<b><i>Umanistico- Sociale</i></b>	<b>2.800</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>
<b><i>Corsi Dottorato- Specializzazione- Master</i></b>	<b>3.700</b>	<b>2.900</b>	<b>1.800</b>

Agli importi di cui sopra deve essere **sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale** per il **diritto allo studio universitario** di cui all'[art. 3 co. 20 della L. 549/95](#).

 Rientrano tra le **spese detraibili le tasse di immatricolazione e di iscrizione** (anche se riferibili all'iscrizione ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento/specializzazione), nonché **le soprattasse** per esami di profitto e di laurea.

Nella **zona geografica “Nord”** rientrano l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Veneto, mentre nella **zona geografica “Sud e isole”** rientrano la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, e, infine, nella **zona geografica “Centro”** rientrano l'Abruzzo, il Lazio, le Marche, la Toscana e l'Umbria.

 spese per **frequenza all'estero** di corsi universitari, riferimento a:

- medesima area disciplinare italiana;
- zona geografica in base al **domicilio fiscale del contribuente**;

👉 spese per **frequenza di corsi di laurea in teologia** presso **università Pontificie**, riferimento a:

- **area disciplinare “Umanistico – sociale”;**
- zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, individuata nella **regione del corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano;

👉 spese per **corsi di laurea svolti dalle Università telematiche**, riferimento a:

- area tematica del corso;
- zona geografica, in base alla **regione** in cui vi è la **sede legale dell’Università**.

## 👉 DUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

👉 possibile **destinare** nuovamente il **due per mille** a favore delle **associazioni culturali**;

👉 **iscritte** in un **apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

▶ **inserito** apposito **riquadro** nel modello **730-1**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta **FIRMARE** nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

Indicare il codice  
fiscale del beneficiario

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

# TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE

## **PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730 AD UN CAF O PROFESSIONISTA**

Come per lo scorso anno, per effetto dell'art. 16-bis, c. 1 e 5 del DL 124/2019, come modificato dall'art. 1 del DL 9/2020, è fissato al **30 settembre** il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.

## **MODELLI 730 - CONSEGNA AI CONTRIBUENTI E TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Anche nel 2021, pertanto, sono previsti diversi termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:

- la consegna al contribuente della copia del **modello 730 elaborato** e del relativo prospetto di liquidazione (**modello 730-3**);
- la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **modelli 730 predisposti** e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (**modelli 730-4**), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

Le scadenze, parametrare al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:

<b>15/06/2021</b>	<i>Dichiarazioni presentate entro 31/05/2021</i>
<b>29/06/2021</b>	<i>Dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno</i>
<b>23/07/2021</b>	<i>Dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio</i>
<b>15/09/2021</b>	<i>Dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto</i>
<b>30/09/2021</b>	<i>Dichiarazioni presentate dal 1 al 30 settembre</i>

### Attenzione

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo

## 👉 **MODELLO 730/2021 INTEGRATIVO**

- 👉 Rimangono **invariate** le **scadenze** previste per il modello **730 integrativo**. Pertanto:
  - **25/10/2021** presentazione al CAF;
  - **10/11/2021** consegna al contribuente copia 730 integrativo;
  - **10/11/2021** trasmissione telematica Agenzia Entrate.